



**Ing. Ambientale Antonio Mozzillo**

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: [physisrsls@gmail.com](mailto:physisrsls@gmail.com) – Pec: [srlsphysics@pec.it](mailto:srlsphysics@pec.it)

## La delega di funzioni in campo ambientale

*a cura dell'Ing. Antonio Mozzillo*

La **delega di funzioni in campo ambientale** rappresenta uno strumento sempre più utilizzato da parte degli imprenditori, in quanto coinvolge situazioni di imputabilità personale che potrebbero avere conseguenze anche penali non indifferenti nei confronti del legale rappresentante dell'azienda.

Innanzitutto è opportuno chiarire che per “delega di funzioni” s'intende comunemente il **trasferimento degli obblighi dal soggetto su cui gravano *ex lege* ad un'altra persona incaricata del loro soddisfacimento in sua vece.**

La delega di funzioni è una prassi da ritenersi lecita, ammissibile e consolidata, ma solo in presenza di precise condizioni. Infatti, come correttamente sottolineato in Cass. pen., sez. III, n. 1112 del 26 maggio 2004, ric. Carraturo, “*la ratio della previsione della delega trova unanime collocazione nella molteplicità di compiti e di obblighi penalmente sanzionati, nella necessaria conoscenza di specifiche regole tecniche, nella esigenza di protezione dei beni oggetto di tutela in maniera più incisiva e nella dimensione e complessità del fenomeno aziendale*”.

In ogni caso è opportuno precisare alcuni elementi fondamentali della delega di funzione:

- **Certezza:** con il requisito della “certezza” si vuole indicare che la delega deve avere un contenuto chiaro e puntuale, completo e ben determinato, riportante la specifica indicazione dei poteri delegati, così da non lasciare dubbi circa la portata del conferimento stesso, perchè in caso contrario risulta arduo dar prova della delega e non si può considerare dismesso da parte del delegante il potere relativo alla stessa attività delegata.
- **Effettivo trasferimento dei poteri** in capo al delegato, con l'attribuzione di una completa **autonomia decisionale e di gestione**, oltre alla possibilità di far fronte alle necessità più urgenti con idonea **capacità di spesa**. In questo requisito sono in realtà condensate tre condizioni che devono ugualmente sussistere ai fini dell'effettività della delega, affinché, cioè, questa non sia meramente fittizia e non sia un mezzo artificioso per scaricare la responsabilità a livelli mansionali inferiori ed inadeguati.
- **Onerosità della delega:** in linea del tutto teorica la delega può essere a titolo gratuito o oneroso, però la dottrina prevalente e con essa la giurisprudenza ritengono che la delega rappresenti un *quid pluris* da retribuire obbligatoriamente in aggiunta a quanto già pattuito tra le parti all'interno del contratto di lavoro.
- **La capacità e l'idoneità tecnica del soggetto delegato:** il delegante è chiamato a scegliere *intuitu personae* il delegato, in modo che questi possa esercitare la responsabilità con la dovuta professionalità, perchè in caso di scelta impropria del collaboratore permane la responsabilità del delegante.
- **Mancata conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato:** presupposto di questo requisito soggettivo è che il delegato sia tecnicamente idoneo allo svolgimento dei compiti delegatigli, sicchè, qualora venga meno la sua professionalità, il delegante “*ha il preciso dovere di intervenire per rimuovere la situazione antiggiuridica, poiché la delega, in quel momento, non vale ad esonerarlo da responsabilità*”
- **Accettazione volontaria delle delega da parte del delegato:** quest'ultimo requisito è necessario affinché il delegato abbia la piena consapevolezza dei compiti che si assume e della responsabilità cui va incontro.